

Codice A1902A

D.D. 27 febbraio 2019, n. 74

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. Sig.ra ZELEZ IRYNA.

(omissis)

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 2, che stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda della Sig.ra ZELEZ IRYNA (c.f. ZLZRYN83M54Z138E) recante Protocollo n. 5273/A1902A del 21/1/2019 ricevuta in data 17/1/2019 dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

considerato che con nota prot. 12277 del 8/2/2019, ricevuta da ZELEZ IRYNA tramite PEC il 8/2/2019 e alla quale si rimanda integralmente, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che i motivi ostativi riguardano:

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida (DD 493/2015) l'esperienza lavorativa qualificata deve corrispondere al 3° livello del CCNL di categoria dimostrata dalle buste paga o dal contratto.

Sulla base delle buste paga allegate all'istanza e riferite al rapporto di lavoro con la Ditta MICOTTI ORNELLA, dal 13/7/2017 al 31/3/2018, si evince che la ZELEZ IRYNA è stata assunta come operaia part-time 4° livello. Tale inquadramento non consente di maturare il requisito richiesto per l'ammissione al corso e quindi non può essere considerato.

Inoltre la signora ZELEZ IRYNA ha svolto un periodo di attività lavorativa come lavorante 3°livello per 22 settimane con part-time al 35%, corrispondenti a 7,7 settimane a tempo pieno,

presso la ditta UTTINI FELICE dal 5/7/2018 al 30/11/2018 come da buste paga allegate, non sufficienti a maturare i requisiti richiesti.

Alla domanda è stata allegata anche copia di un attestato “Laurea breve in designer di acconciatura” conseguita in data 1 giugno 2010 a Kyiv (Ucraina): Tale titolo di studio potrà essere valutato solo dopo che la signora ha ottenuto il riconoscimento di validità del titolo stesso chiedendo parere presso il Ministero dello sviluppo economico.

Tenuto conto che non sono stati presentati da ZELEZ IRYNA memorie scritte o documenti entro i termini indicati nella suddetta comunicazione dei motivi ostativi;

per le motivazioni sopra richiamate l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, non risulta positiva;

IL DIRIGENTE

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la L.R. n. 1/2009 “Testo unico in materia di artigianato” e successive modificazioni intervenute”;

vista la L. n. 174/2005 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di non ammettere la Signora ZELEZ IRYNA al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore.

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Gabriella Serratrice

AG